

Allegato "B" all'atto n. 130 della raccolta

STATUTO

dell'"ISTITUTO ITALIANO DI NAVIGAZIONE"

Articolo I - Concetto di Navigazione

La navigazione marittima, aerea, terrestre e spaziale, è la scienza che studia la pianificazione, l'esecuzione ed il controllo in sicurezza di traiettorie di trasferimento di un generico mobile correlate con l'ambiente in cui esse sono eseguite.

Articolo II - Nome

Il nome di questa organizzazione è *ISTITUTO ITALIANO di NAVIGAZIONE*. Istituito nel 1959, esso ha avuto riconoscimento di personalità giuridica con DPR 1703 del 12 ottobre 1964 ed ha durata illimitata.

Articolo III - Sede e organizzazione territoriale dell'Istituto

L'Istituto Italiano di Navigazione ha sede nazionale a ROMA ed ha carattere unitario sotto il profilo giuridico ed organizzativo.

Al fine di realizzare lo scopo sociale e le attività di cui al prossimo articolo IV, nel suo ambito e nei limiti degli scopi è possibile la costituzione di Sezioni territoriali sia per esigenze di rappresentanza sia in Comuni ove siano presenti almeno 5 Soci.

Articolo IV - Scopo

Lo scopo dell'Istituto Italiano di Navigazione è di promuovere lo sviluppo delle scienze e delle tecniche nonché

il diritto, la giurisprudenza, la gestione e l'economia della navigazione (terrestre, marittima, aerea e spaziale), e di diffonderne la conoscenza. Tale attività è svolta non a scopo di lucro, ma al solo scopo della diffusione della cultura tecnica e scientifica della navigazione. È peraltro ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentale ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. L'Istituto Italiano di Navigazione, pertanto, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria e/o utile a tal fine. L'Istituto chiuderà il proprio bilancio annuale in pareggio.

Articolo V - Dei soci

I soci si dividono in Soci Collettivi e Soci Individuali (Ordinari e Juniores)

Sono Soci Collettivi:

- 1)** Amministrazioni ed Enti pubblici o privati, Grandi Aziende, Registri di Classificazione, Istituti di Certificazione ed Enti analoghi;
- 2)** Università e altri Istituti scientifici e di cultura, Fondazioni, Musei;
- 3)** Associazioni di categoria, culturali e tecniche;
- 4)** Altre imprese interessate agli scopi dell'Associazione, professionisti associati.

Sono Soci Individuali le persone che per ragioni culturali o professionali siano interessate agli scopi dell'Associazione. Essi comprendono i soci ordinari e i soci juniores. Sono soci

juniores i soci individuali che non hanno compiuto 30 anni d'età.

I Soci Individuali che versano un importo pari a 5 volte la quota annuale sono riconosciuti soci Benemeriti.

Articolo VI - Ammissione dei Soci

§1 - L'ammissione dei Soci viene decisa a giudizio insindacabile del Comitato di Presidenza.

§2 - La candidatura a Socio onorario viene presentata all'Assemblea dei Soci dal Comitato di Presidenza.

Articolo VII - Prerogative dei Soci

§1 - *Obblighi dei Soci.* I Soci nei rapporti associativi sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il regolamento che da esso deriva, a partecipare alle attività dell'Istituto, ad effettuare regolarmente il pagamento della quota sociale annuale e ad attenersi a tutte le altre norme e disposizioni che gli organi direttivi dell'Istituto ritenessero di stabilire per disciplinare le attività dell'Istituto stesso.

§2 - *Diritti dei Soci.* Tutti i Soci in regola con le quote di associazione all'Istituto hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea. Tutti i Soci in regola con l'Istituto hanno inoltre diritto:

- a) a frequentare la Sede dell'Istituto;
- b) a valersi dei libri e delle pubblicazioni disponibili presso la biblioteca dell'Istituto;
- c) a partecipare alle adunanze, manifestazioni, riunioni, visite indette dagli organi direttivi dell'Istituto, alle condizioni di volta in volta stabilite;

d) a fruire della consulenza dell'Istituto e delle condizioni di particolare favore riconosciute in virtù della conclusione di convenzioni tra l'I.I.N. e soggetti terzi;

e) a fruire degli eventuali sconti che il Comitato di Presidenza può stabilire sulle tariffe di particolari servizi svolti dall'Istituto o sui prezzi delle sue pubblicazioni.

§3 - Cessazione dei Soci. I Soci che non intendono più far parte dell'Istituto debbono rassegnare le proprie dimissioni per iscritto, con lettera raccomandata, entro e non oltre il mese di settembre dell'anno. Nei casi disciplinati dal successivo art. XIX si può giungere alle dimissioni d'autorità di soci. Il Socio che cessa di far parte dell'Istituto perde qualsiasi diritto derivante dalla sua precedente appartenenza all'Istituto stesso.

Articolo VIII - Organi dell'Istituto

§1 - Struttura societaria. - Gli organi dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Revisore dei Conti;
- f) i Vicepresidenti di cui uno Vicario del Presidente;
- g) il Comitato scientifico;
- h) il Tesoriere.

§2 - Composizione e durata. - Ad eccezione dell'Assemblea Generale dei Soci, che per sua stessa natura ha durata permanente, tutti gli altri organi sociali vengono rinnovati

a cadenza triennale, a seguito dell'elezione del Presidente, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e disciplinato dal Regolamento.

Articolo IX - L'Assemblea Generale dei Soci

§1 - Struttura societaria. - L'Assemblea Generale dei Soci è composta dai Soci appartenenti a tutte le categorie indicate all'art. V.

§2 - Convocazione dell'Assemblea. - L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente in assise "ordinaria" almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, in assise "straordinaria" quando il Presidente lo ritenga necessario e utile per l'interesse dell'Istituto o quando ne sia fatta richiesta motivata dal Comitato di Presidenza o da almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto.

§3 - Poteri e Deliberazioni dell'Assemblea. - L'assemblea Generale dei Soci è la sede decisionale dell'Istituto. Essa ha il potere di mandato sulle attività degli organi direttivi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. L'Assemblea:

- nomina il Presidente dell'Istituto;
- nomina il Revisore dei Conti;
- ratifica le proposte di nomina presentate dal Presidente in merito ai membri del Comitato di Presidenza, del Segretario generale, del Tesoriere e del Responsabile del Comitato scientifico;
- prende atto delle deleghe che il Presidente avrà inteso assegnare ai membri del Comitato di Presidenza e a soci

particolarmente esperti in settori di interesse dell'Istituto;

- approva annualmente il "bilancio consuntivo" e il "bilancio preventivo" dell'Istituto;

- approva il programma che il Presidente illustra all'inizio del suo mandato, conferendogli così la capacità di svolgere pienamente la sua attività a favore dell'Istituto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con le modalità di cui all'Art. 21 del Codice Civile.

Per la votazione in seno all'Assemblea ogni Socio Individuale ha diritto ad un voto mentre ai Soci Collettivi vengono assegnati tre voti.

Articolo X - Il Presidente

§1 - Nomina. - Il Presidente è nominato dall'Assemblea Generale e rimane in carica per tre anni.

§2 - Rappresentanza. - Il Presidente rappresenta l'Istituto Italiano di Navigazione ed ha i poteri di firma a suo titolo.

§3 - Attribuzioni - Il Presidente sovrintende, coordina, gestisce e controlla tutta l'attività dell'Istituto, presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza, organi dei quali stabilisce l'ordine del giorno e sovrintende ed indirizza i lavori, qualora lo ritenesse necessario, può partecipare alle riunioni del Comitato scientifico, e svolge tutte le altre mansioni derivanti da quanto previsto dal presente Statuto in attinenza al suo incarico. Il Presidente individuerà tra i Vicepresidenti il "Vicario" che, in caso di assenza del Presidente, presiederà

in sua vece gli organi collegiali e direttivi dell'Istituto e potrà svolgere tutte le altre attività presidenziali alle quali il Presidente lo avrà delegato.

§4 - Presidente Emerito. - Al termine del suo mandato, il Presidente assume la carica di "Presidente Emerito" e diviene membro di diritto nel Comitato di Presidenza per i successivi tre anni. Il titolo di "Presidente Emerito" rimane a vita, l'incarico nel Comitato di Presidenza spetta esclusivamente al Presidente Emerito che è stato Presidente dell'Istituto immediatamente prima del Presidente in carica.

Articolo XI - I Vicepresidenti

§1 - Nomina. - Il Presidente nomina fino a quattro Vice Presidenti dei quali si avvale nell'espletamento delle sue funzioni. La nomina avviene prendendo in considerazione Soci di varie estrazioni in modo da assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza eminente nei quattro campi di interesse dell'Istituto: lo spazio, la navigazione aerea, navale e terrestre.

§2 - Durata - La durata in carica dei Vicepresidenti è equivalente a quella del Presidente.

§3 - Attribuzioni - Il Vice Presidente, ove richiesto dal Comitato di Presidenza, esprime motivato parere sulle proposte, attinenti il settore di sua competenza.

Articolo XII - I Direttori delle sezioni territoriali

§1 - Nomina. - Il Presidente nomina i Direttori delle Sezioni territoriali, sentito il parere del comitato di Presidenza,

dandone informazione all'Assemblea alla sua prima riunione utile.

§2 - Durata - La durata in carica dei Direttori è equivalente a quella del Presidente.

§3 - Attribuzioni. - Ogni Direttore di sezione territoriale è responsabile della gestione della sede e cura i rapporti con le Istituzioni e le Aziende territoriali, informandone il Presidente.

§4 - Attività. Ogni Direttore, per quanto attiene proposte e/o progetti e/o programmi da svolgere sul territorio, ne rappresenta preventivamente l'opportunità al Vicepresidente, competente per materia ed al Presidente ai fini della approvazione.

Articolo XIII - Il Comitato di Presidenza

§1 - Composizione. - Il Comitato di Presidenza è costituito da: il Presidente dell'Istituto Italiano di Navigazione, i Vice Presidenti, il Presidente Emerito, il Segretario Generale, il Responsabile del Comitato Scientifico e il Tesoriere. In caso di assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vicario. Essi restano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente. Ad essi si aggiungono, senza diritto di voto, altri eventuali esperti invitati in funzione delle attività in essere, nonché il Socio Decano ed i Direttori delle sezioni territoriali, che hanno diritto di voto limitatamente ai punti all'ordine del giorno attinenti il territorio di competenza.

§2 - Attribuzioni - Il Comitato di Presidenza, sotto la direzione del Presidente, individua le linee di indirizzo per la programmazione dell'attività e della *policy* dell'Istituto, mettendo a fattor comune le professionalità e le conoscenze tecnico scientifiche in esso rappresentate da ciascun membro.

§3 - Deliberazioni. - Le deliberazioni del Comitato di Presidenza verranno adottate a maggioranza dei voti dei presenti, pari almeno ad un terzo dei componenti lo stesso. A parità di voti prevale quello del Presidente. In assenza del Segretario Generale, le sue funzioni *pro tempore* verranno svolte dal membro più giovane presente.

§4 - Convocazione del Comitato di Presidenza. - Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne segnalino l'esigenza almeno due membri del Comitato stesso.

Articolo XIV - Il Segretario Generale

§1 - Nomina. - Il Presidente nomina il Segretario Generale, previa ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci del candidato proposto.

§2 - Prerogative del Segretario Generale. - È membro permanente del Comitato di Presidenza, e provvede: all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Presidenza e dell'Assemblea Generale dei Soci; alla verbalizzazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Comitato di Presidenza; alla corretta tenuta dell'anagrafica dei soci, e alla raccolta ed alla custodia dei verbali delle

riunioni di tutti gli organi sociali e sovrintende a tutte le attività operative e tecniche dell'Istituto, secondo le direttive e le indicazioni del Presidente.

Articolo XV - Il Comitato scientifico

§1 - Nomina del Responsabile del Comitato scientifico - Al fine di pianificare, gestire e condurre a termine attività particolarmente rilevanti per l'Istituto, il Presidente nomina il Responsabile del Comitato scientifico, dandone informazione all'Assemblea dei Soci alla sua prima riunione utile.

§2 - Nomina dei membri del Comitato scientifico - Il Presidente dell'Istituto, di concerto col Responsabile del Comitato scientifico, nomina i membri del Comitato, fino ad un massimo di cinque componenti, scelti tra esperti di singoli settori di attività dell'Istituto.

§3 - Istituzione di Comitati tecnici e gruppi di lavoro - Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente dell'Istituto, sentito il Responsabile del Comitato scientifico, può decidere l'istituzione di Comitati tecnici e/o gruppi di lavoro.

Articolo XVI - Il Revisore dei Conti

§1 - Nomina - Il Revisore dei Conti, che deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente.

§2 - Attribuzioni - Al Revisore dei Conti spetta il controllo dell'Amministrazione dell'Istituto, nonché l'accertamento

della regolare tenuta contabile e della veridicità del bilancio.

Articolo XVII - Il Tesoriere

§1 - Nomina - Il Presidente, sentito il parere del Comitato di Presidenza, nomina il Tesoriere e ne sottopone la relativa ratifica all'Assemblea Generale dei Soci.

§2 - Attribuzioni - Provvede alle attività contabili, amministrative e logistiche dell'Istituto. È responsabile della custodia materiale dei beni dell'Istituto e del resoconto storico delle sue attività pregresse.

Articolo XVIII - Entrate e bilancio

§1 - Cespiti di entrata - Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) dai contributi dei Soci;
- b) dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore;
- c) dal sostegno operativo, scientifico, divulgativo e logistico a progetti nazionali e internazionali finanziati nel settore della navigazione;
- d) da ogni altra entrata derivante dall'attività dell'Istituto.

§2 - Bilancio - L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare. Il bilancio dell'Istituto chiuso al 31 dicembre di ciascun esercizio, predisposto dal Segretario Generale, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, viene sottoposto al Presidente che, sentito il parere del Comitato di Presidenza, provvederà a presentarlo

all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Analoga procedura sarà seguita per l'approvazione del bilancio preventivo.

§3 - Gestione economica e finanziaria - L'Istituto utilizzerà l'intero ammontare dei cespiti di entrata per sostenere le sue attività. La gestione economica e finanziaria dell'Istituto, ivi comprese le Sezioni territoriali, è operata in forma unitaria a livello nazionale. L'esercizio finanziario annuale dell'Istituto deve essere chiuso in pareggio. Qualora vi fossero avanzi di gestione, essi andranno ad aggiungersi ai "cespiti di entrata" dell'esercizio finanziario dell'anno successivo. In ogni caso, non sono previste distribuzioni di utili o dividendi. È normale retribuire attività e forniture di beni e servizi di cui l'Istituto necessita per la propria esistenza o per attività da esso promosse, secondo quanto previsto dai normali rapporti commerciali che ne derivano e/o dai contratti di lavoro nazionali in vigore.

Articolo XIX - Sanzioni Disciplinari

§1 - Mancanze dei soci che danno origine a sanzione disciplinare. Saranno sanzionate sul piano disciplinare le seguenti mancanze dei soci:

- Mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari nei confronti di obblighi contratti con l'Istituto e/o con altri soci;
- Mancato pagamento della quota sociale annuale;
- Comportamento indegno.

§2 - Sanzioni disciplinari - Le sanzioni disciplinari previste per i soci che commettano le infrazioni previste al precedente §1, sono:

- a) La lettera di richiamo a firma del Presidente;
- b) La contravvenzione di importo pari al massimo alla quota sociale annuale;
- c) La sospensione per un periodo da due a sei mesi;
- d) L'espulsione.

§3 - Irrogazione - Il Presidente dell'Istituto è competente ad irrogare le sanzioni di cui ai precedenti punti a) e b), sentito il parere del Comitato di Presidenza; l'Assemblea Generale è l'organo preposto a sancire l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui ai precedenti punti c) e d), sentito il parere del Comitato dei Probi Viri.

§4 - Il Comitato dei Probi Viri - Qualora vi sia la necessità di valutare il comportamento di un socio sul piano disciplinare, di competenza dell'Assemblea Generale, il Presidente deve attivare il Comitato dei Probi Viri. Tale Comitato, a carattere temporaneo, è presieduto dal "Socio Decano" ed è formato da altri due membri proposti dal Presidente del Comitato stesso per la nomina da parte del Comitato di Presidenza. Il parere del Comitato dei Probi Viri è vincolante per la decisione dell'Assemblea nel caso.

§5 - Eccezione - I soci che sono da più di un anno in ritardo nel pagamento della quota possono essere considerati dimissionari con semplice deliberazione del Comitato di

Presidenza senza la necessità di nominare il Comitato dei Probi Viri e senza deferire il caso all'Assemblea Generale.

Articolo XX - Scioglimento dell'Istituto

§1 - Procedura per lo scioglimento - La proposta di sciogliere l'Istituto può essere presa in considerazione solo nei seguenti casi:

- a) dietro deliberazione del Comitato di Presidenza a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti;
- b) dietro domanda presentata al Presidente e firmata da almeno 1/3 dei Soci.

§2 - Deliberazione - Per deliberare lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci riuniti in Assemblea Generale. In caso contrario la votazione sarà ripetuta per referendum e lo scioglimento sarà legittimamente deliberato se in detto referendum sarà raggiunto il voto favorevole di almeno 3/4 del totale dei Soci. Avvenuta la votazione con esito favorevole allo scioglimento l'Assemblea Generale dei Soci, con una votazione a semplice maggioranza di voti dei presenti, nominerà uno o più liquidatori.

§3 - Destinazione delle attività residue in caso di scioglimento dell'Istituto - In caso di scioglimento dell'Istituto le attività residue saranno destinate ad opere culturali nel settore della navigazione scelte in base a delibera dell'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo XXI - Disposizioni speciali

§1 - Il Comitato di Presidenza. - Il Comitato di Presidenza ha facoltà di stabilire e aggiornare tutte le norme

regolamentari che esso riterrà necessarie per l'applicazione del presente Statuto.

§2 - Regolamento. - L'Istituto si doterà di un Regolamento che non sia in contrasto con lo Statuto e le leggi dello Stato Italiano. Detto regolamento sarà predisposto dal Comitato di Presidenza e sarà approvato dall'Assemblea dei Soci. Esso conterrà provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Articolo XXII - Modifiche ed emendamenti allo Statuto

Il presente Statuto può essere emendato solo dall'Assemblea Generale dei Soci, purché siano presenti e votanti in Assemblea almeno 1/3 dei Soci dell'Istituto. Le proposte emendative devono essere preventivamente approvate o direttamente predisposte dal Comitato di Presidenza. Le modifiche o gli emendamenti allo Statuto sono approvati con votazione a maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti in Assemblea Generale dei Soci. Tale maggioranza si può ridurre a quella semplice del "50% più uno" se all'Assemblea sono presenti e votanti almeno 2/3 dei soci.

Firmato: Palmira Petrocelli, MAURA VITIELLO Notaio (sigillo).